RG n. 383/202

Repert. n. 296/2024 del 28/03/202



CORTE DI APPELLO DI LECCE

prima sezione civile

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione:

Maurizio dr. Petrelli presidente

consigliere est. dr.ssa Patrizia Evangelista

Virginia Zuppetta consigliere dr.ssa

ha emesso la seguente

SENTENZA

ex art. 281 – sexies c.p.c.

nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 383 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021 pendente

TRA

rappresentata e difesa dall'Avv.

 \mathbf{E}

RG n. 383/2024
Repert. n. 296/2024 del 28/03/2024
tenza n. cronol. 483/2024 del 28/03/2024
tenza n. cronol 483/2024 del 28/03/2024 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TERRA D'OTRANTO -**SOCIETÀ COOPERATIVA** (p.iva:15240741007; c.f.00198480758), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Sansonetti, come da mandato in atti;

Sentenza n. 273/2024 pubbl. il 28/03/202

Repert. n. 296/2024 del 28/03/202

La causa è stata decisa ex art. 281-sexies c.p.c. il 28.03.2024 del 28/03/2024 del 28/03/2024 telematico della sentenza, a seguito di discussione delle parti a mezzo deposito telematico di note autorizzate, essendo stata disposta la trattazione scritta del

procedimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice di primo grado ha, così, testualmente, ricostruito lo svolgimento del processo:

"Con atto di citazione depositato per la notifica il 12.6.2017 o conveniva in giudizio la BANCA DI CREDITO COOPERATIVA DI TERRA D'OTRANTO SOCIETA' COOPERATIVA INAMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA deducendo di aver stipulato con la convenuta, in data 5.9.2005, un contratto di mutuo ipotecario per un capitale di \in 40.000,00, da restituire con 84 rate mensili, al tasso di interesse variabile agganciato al tasso Euribor 3 mesi con uno spread del 2,40%, tasso di mora pari al tasso corrispettivo maggiorato del 2%, con piano di ammortamento alla francese, evidenziando, in particolare, la pattuizione di un tasso di mora superiore al tasso soglia in materia di usura vigente al tempo della stipulazione e l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese a causa dell'applicazione di interessi anatocistici non pattuiti. Pertanto concludeva chiedendo: 1) che fosse dichiarata la parziale nullità del contratto di mutuo per usurarietà delle competenze bancarie, con la conseguente perdita di tutti gli interessi e competenze e, per l'effetto, che fosse dichiarata la debenza, per le rate ancora a scadere, della sola sorte capitale, da versarsi di volta in volta secondo l'originario piano di ammortamento, e che la banca convenuta fosse condannata alla restituzione degli interessi già incamerati; 2) in via subordinata, che fosse accertata l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese e, per l'effetto, fosse ricalcolato l'intero rimborso al tasso legale e la banca convenuta fosse condannata alla restituzione degli interessi incamerati in eccesso; 3) con vittoria di spese legali da distrarsi in favore del difensore antistatario.

Si costituiva in giudizio la BANCA DI CREDITO COOPERATIVA DI TERRA D'OTRANTO – SOCIETA' COOPERATIVA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA eccependo l'infondatezza della domanda attorea alla luce della



Sentenza n. 273/2024 pubbl. il 28/03/202

RG n. 383/202

296/2024 del 28/03/202#

Repert. n. 296/2024 del 28/03/202 legittimità delle condizioni contrattuali pattuite ed in concreto applicate nel rapporto di mutuo, Sentenza n. cronol. 483/2024 del 28/03/202 evidenziando, in particolare, come con riferimento al tasso di mora, non fosse applicabile il tasso soglia ordinario, ma si sarebbe dovuto far riferimento al tasso soglia calcolato aumentando i

TEGM rilevati dalla Banca d'Italia di 2,1 punti percentuali. Aggiungendo peraltro che l'eventuale nullità della clausola inerente la pattuizione dei soli interessi di mora avrebbe potuto determinare la sola nullità parziale del contratto, concludeva per il rigetto delle domande, con condanna della società attrice per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e vittoria delle spese di lite.

Espletata una CTU di tipo contabile, la causa, matura per la decisione, è stata discussa e decisa in data odierna, ex art. 281 sexies c.p.c., con trattazione scritta ai sensi dell'art. 221, co 4 D.L. 34/2020, convertito con modificazioni in L. 77/2020".

Con sentenza n. 2376/2020 del 22.10.2020, il Tribunale di Lecce ha rigettato le domande proposte, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite e di CTU.

Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto che il tasso di mora pattuito fosse inferiore alla soglia- usura – anche in ragione dell'applicazione della maggiorazione media del 2,1% - e ha rigettato poi le ulteriori contestazioni attoree relative all'illegittimità del piano di ammortamento alla francese.

Avverso tale sentenza, non notificata, ha proposto tempestivo appello per i motivi di cui appresso, con atto di citazione notificato via pec il 19.04.2021, invocando la riforma della sentenza e rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'Eccellentissimo Giudicante adito così provvedere:

- a) In via preliminare e urgente, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
- b) nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, ed n particolare:
- accertare e dichiarare che il contratto di mutuo per cui è causa è nullo e illecito per usurarietà del tasso di interesse moratorio effettivo applicato, in quanto superiore al tasso soglia al momento della conclusione del contratto;



Sentenza n. 273/2024 pubbl. il 28/03/202 RG n. 383/202

Repert. n. 296/2024 del 28/03/202

Repert. n. 296/2024 del 28/03/2024

Sentenza n. cronol. 483/2024 del 28/03/2024

in via principale, accertare e dichiarure she il contratto di mitalo per atti caiuta, per como strutturato om il metodo di ammortamento alla francese, è comunque nullo ed illegitimo, in quanto comporta automaticamente l'applicazione di interessi composti in luogo di quelli semplici, convenuti in contratto;

- accertare e dichiarure, per effetto della nullità del contratto di mutuo di cui sopra, che il mutuatario ai sensi dell'art. 1815 c. 2 dorrà rimborsare solo la sorte capitale senza interessi o, in subordimo, solo di qualdi corripetturi.

- sempre per effetto della nullità del mutuo di cui sopra, condannare la banca convenuta a ripetere in favore dell'attrice le somme dalla stessa incamerate a titoli di interessi non donuti:

- per l'effetto. condannare la Banca convenuta a rideterminare il rapporto secondo il tasso di interesse legale e con capitalizzazione semplice, e condannare la Banca convenuta al rimborso in favore dell'attrice delle differenze maturate a proprio favore, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfor.

Con comparsa di risposta del 03.08.2021 si è costituita Banca di Credito Cooperativo di Terra d'Otranto - società cooperativa, concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite dei due gradi di giudizio.

Rigettate le istanze di rinibitoria e di rinnovo della CTU proposte dall'appellante, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 28.03.2024

Disposta la trattazione scritta ed avendo le parti depositato note scritte, la causa è stata decisa con deposito telematico della sentenza in data 28.03.2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo d'appello (rubricato: "Sulla pregnanza dell'illiceità e nunrarietà del piano d'ammortamento alla francese; indeterminatezza del tasso d'interesse contrattuale e consequente mullità del contratto"), l'appellante impugna la sentenza emessa dal Tribunale nell



Firmato Da: EVANGELISTA PATRIZIA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 32e1a0d8554c5afaa3f820fc1e0861ac - Firmato Da: PETRELLI MAURIZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE:

Sentenza n. 273/2024 pubbl. il 28/03/202 RG n. 383/202

Repert. n. 296/2024 del 28/03/202

In particolare, impugna il seguente passaggio: "non appare determinante la circostanza" che il tasso annuale effettivo sia leggermente superiore rispetto al tasso nominale indicato in contratto, atteso che quest'ultimo è stabilito nel contratto su base annua, mentre invece poi attraverso il piano di ammortamento alla francese -legittimamente adottato dalle parti, per consentire la determinazione di una rata di importo costante nel tempo- tale tasso annuale è applicato con la differente periodicità della rateazione, altresì legittimamente concordata tra le parti, nel caso di specie con cadenza mensile. Conseguentemente applicando il tasso annuale con una periodicità inferiore all'anno si determina un tasso effettivo annuale leggermente superiore, ma, da un lato, tale risultato non inficia la correttezza e veridicità dell'indicazione del tasso annuale nominale contenuta nel contratto, che effettivamente è il valore di partenza necessario per i calcoli successivi, né, d'altro canto, rende indeterminato il tasso effettivamente applicato, che risulta rilevabile solo dopo aver concordato il tasso annuale nominale e la periodicità delle rate di rimborso".

Senonchè, osserva la Corte, gli argomenti sviluppati dall'appellante risultano inidonei ad inficiare il percorso motivazionale del primo giudice e, soprattutto, introducono domande nuove che vanno dichiarate inammissibili.

Ed infatti l'appellante, al fine di contrastare un passaggio motivazionale nel quale il primo giudice, all'evidenza, dà conto del convincimento posto a fondamento del rigetto dell'eccezione - proposta in primo grado dalla - di nullità della clausola di determinazione degli interessi corrispettivi per indeterminatezza dell'oggetto, ricorre ad argomenti che risultano finalizzati alla dimostrazione della usurarietà del tasso d'interesse corrispettivo pattuito, instando per una dichiarazione di nullità della clausola relativa alla pattuizione degli interessi corrispettivi (con conseguente gratuità del finanziamento ai sensi dell'art. 1815 c.c.), che non è stata prospettata in primo grado, evincendosi, dalla lettura dell'atto di citazione in primo grado, che l'eccezione di usurarietà ivi proposta riguarda piuttosto (e solo) la clausola di pattuizione degli interessi di mora.

Da qui l'inammissibilità anche del motivo d'appello sub 2 ("Sull'errata valutazione delle conclusioni della consulenza tecnica dOufficio.. Sulla mancata corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato. Non corrispondenza del Taeg effettivo a quello dichiarato in contratto.



Sentenza n. 273/2024 pubbl. il 28/03/202 RG n. 383/202

Repert. n. 296/2024 del 28/03/202

Repert. n. 296/2024 del 28/03/2024

Violazione delle regole di trasparenza"), in quanto pone una questione inammissibili perché sollevata per la prima volta in appello (per l'appunto, quella dell'usurarictà del tasso d'interesse corrispettivo).

Peraltro, è il caso di aggiungere che la circostanza – accertata dal CI'U e riferita a p. 3 dell'elaborato peritale depositato il 19.6.2019 - che "...il matuo veniva estinto con il pagamento dell'ultima rata in data 5.09.2012 conza mai andare in mora", evidenzia un'obiettiva carenza d'interesse da parte dell'attrice a veder accertata una (eventuale) nullità per usurarietà di una clausola – di pattuizione degli interessi di mora - mai applicata nel rapporto dedotto in giudizio, ormai esaurito.

Per il resto, il motivo d'appello, che pur avrebbe dovuto essere diretto ad inficiare il rigetto dell'eccezione di nullità per indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi proposta in primo grado dall'appellante, omette di confutare, specificamente, il passaggio motivazionale impugnato, sopra riportato, consistendo nella riproposizione di argomenti sviluppati in primo grado ovvero nella formulazione di nuove questioni, talvolta, come già detto, inammissibili per la loro novità.

Deve, peraltro, essere sottolineato che il CTU, all'esito delle verifiche operate, nel dare risposta ai questiti sottopostigli, ha concluso che: "il piano di ammurtamento alla franceso in consistendo nella parti" (p.10 dell'elaborato peritale), senza che al riguardo siano state formulate osservazioni di parte.

Per quanto riguarda, poi, l'eccezione – di parte attrice – di nullità delle pattuizioni relative all'applicazione di un piano di ammortamento alla francesce in considerazione degli illegittimi effetti anatocistici allo stesso connaturati, la Corte ritiene di dover condividere la statuizione del primo giudice che l'ha rigettata, avendovi l'appellante opposto argomenti non sempre di lineare elaborazione, che comunque non risultano idonci a confutare efficacemente la pre



Sentenza n. 273/2024 pubbl. il 28/03/202 RG n. 383/202

Repert. n. 296/2024 del 28/03/2023

Repert. n. 296/2024 del 28/03/2024 che risulta solo apodittico ("il fenomeno del analosimo implicito nella formula di altioli della rata con capitalizzazione composta e non nel successivo cakolo della quota di interessi da indicare all'interno di ciascuna rata, che, in effetti, è cakolata sul debito residuo e che serve solo ad esplicitare quota interessi e capitale all'interno di ciascuna rata costante, di importo predeterminato con meccanismo anatocistico" così a p. 6 dell'atto d'appello), senza che, però, risulti dimostrato con argomenti di cui possa verificarsi la fondatezza, sia che, in via generale, "il fenomeno dell'anatocismo è implicito nella formula di calcolo della rata con capitalizzazione composta...", sia che, in concreto, l'importo di ciascuna rata costante del mutuo per cui è causa fosse predeterminato con meccanismo anatocistico.

Peraltro, la Suprema Corte ha di recente affermato che: "Il metodo "alla francese" comporta che gli interessi vengano comunque cakolati unicamente sulla quota capitale via via decressente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente ele) gli interessi dosuti per il periodo cui la ratta stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi anti capitale via princisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi composto non provoca comunque alcan fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal sense, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing. v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n. 9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione compusta è q



Sentenza n. 273/2024 pubbl. il 28/03/2028

RG n. 383/202

Repert. n. 296/2024 del 28/03/202